

Ilva, sospendere l'attività se è pericolosa per salute e ambiente

Giovanni Negri

Va sospesa l'attività di Ilva se pericolosa per salute e ambiente. E norme, come quelle italiane, che hanno di volta in volta prorogato il termine concesso al gestore dell'impianto per adeguarsi agli standard di protezione confliggono con la disciplina comunitaria. Con una densa sentenza depositata ieri la Corte di giustizia europea interviene nella vicenda Ilva e interpreta in senso estensivo la direttiva sulle emissioni, la 2010/75. La pronuncia infatti ritiene oggetto della direttiva non solo la protezione dell'ambiente ma anche la tutela della salute.

Ora le conclusioni della pronuncia degli eurogiudici dovranno essere trattate dal tribunale di Milano, che alla Corte Ue si era rivolto con una domanda pregiudiziale e davanti al quale è stata proposta una class action inibitoria a tutela dei diritti omogenei di 300.000 cittadini di Taranto e comuni vicini, finalizzata allo stop della produzione.

Il Tribunale milanese aveva sottolineato che almeno l'80% delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale del 2012 e il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato nel 2014 dovevano essere inizialmente rispettati entro il 31 luglio 2015. Termine poi differito di oltre sette anni e mezzo (undici anni dalla data del sequestro penale all'origine dell'adozione delle norme speciali applicabili all'Ilva).

Uno slittamento avvenuto, da un lato, senza fermare l'attività industriale ritenuta dallo stesso legislatore italiano gravemente rischiosa per la salute umana e per l'ambiente, e, dall'altro, per realizzare e completare le opere che avrebbero teoricamente reso l'attività siderurgica dello stabilimento sicura per la salute delle persone lì residenti.

Tre le conclusioni raggiunte dalla Corte europea. Con la prima i giudici affermano, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo italiano, che la direttiva emissioni impone, al momento del rilascio (ma anche del riesame) delle autorizzazioni necessarie

per la produzione, una valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana.

Inoltre, le autorità deputate alle autorizzazioni devono considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall'installazione interessata, comprese quelle che non sono state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale.

Infine, la direttiva emissioni, puntualizza la sentenza, contrasta con una normativa nazionale «ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana». Nel caso l'attività dell'Ilva sia considerata pericolosa l'esercizio degli impianti dovrà essere sospeso.

Sarà compito adesso del Tribunale di Milano, ricorda la sentenza, valutare se le norme speciali adottate hanno avuto l'effetto di differire eccessivamente, al di là di un periodo transitorio, l'attuazione delle misure necessarie per conformarsi all'autorizzazione integrata ambientale del 2011, la prima nella vicenda, tenuto conto del grado di gravità dei danni causati all'ambiente e alla salute umana che sono stati individuati.

Il Governo italiano anche nel corso del procedimento davanti alla Corte del Lussemburgo aveva ricordato come l'adeguamento ai requisiti del 2011 avrebbe avuto come conseguenza l'interruzione dell'attività per diversi anni con gravi conseguenze sull'occupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA